



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

Provincia di Benevento

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 - Data 15-04-2022

OGGETTO: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 26/02/2021 avente ad oggetto "variante ed adeguamento del piano urbanistico comunale: approvazione - Determinazione"

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quindici** del mese di **aprile** alle ore **09:30** e prosiegua, in San Giorgio del Sannio, presso la Sala Consiliare di via G.Mazzini.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica**, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Proceduto all'appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

Angelo CIAMPI	Sindaco	Presente
Maurizio BOCCHINO	Consigliere	Presente
Giovanna ANNESE	Consigliere	Presente
Giovanna PETRILLO	Consigliere	Presente
Angelina SERINO	Consigliere	Presente
Sigismondo Fragassi	Consigliere	Presente
Gianluca MELILLO	Consigliere	Presente
Diego MERCURIO	Consigliere	Presente
Fabio SACCHETTA	Consigliere	Presente
Vincenzo BONIELLO	Consigliere	Presente
Giuseppe RICCI	Consigliere	Presente
Alessia ACCETTOLA	Consigliere	Presente
Giancarlo BRUNO	Consigliere	Presente

Totale Presenti = 13

Totale Assenti= 0

Risultato legale del numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Consigliere Sigismondo Fragassi,

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Myriam Feleppa**

Il Presidente del Consiglio dopo la registrazione dei presenti, prende la parola e dichiara aperta la seduta consiliare con il richiamo all'art.14 del Regolamento Comunale di disciplina del Consiglio Comunale, dando atto che non sono pervenute osservazioni e/o proposte di rettifica alle deliberazioni consiliari adottate nella precedente seduta del Consiglio Comunale del 18.03.2022 dal n.1 al n.8 incluso. Pertanto, a mente dell'art. 14 del vigente Regolamento Comunale, si danno approvati, in quanto conformi alle dichiarate volontà consiliari, i verbali di cui alle Deliberazioni adottate nella precedente seduta del Consiglio Comunale del 18.03.2022 dal n.1 al n.8 incluso.

Il Presidente del Consiglio Sigismondo Fragassi passa al primo punto all'ordine del giorno e procede alla lettura preliminare dell'articolo 78 comma 2 del decreto legislativo 267/ 2000:

Gli amministratori di cui all'art.77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione dalla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado.

Invita pertanto tutti i consiglieri comunali presenti a dichiarare espressamente se sussista una correlazione immediata o diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dei consiglieri, di parenti o di affini fino al quarto grado.

Invita il Segretario Generale a prendere nota delle dichiarazioni dei singoli consiglieri su appello nominale.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale dei consiglieri presenti ognuno dei quali risponde negativamente.

Il Presidente del Consiglio Sigismondo Fragassi prende atto che nessuno dei consiglieri ha dichiarato di essere incompatibile con il contenuto della proposta di cui al punto 1 dell'ordine del giorno e dichiara di procedere alla discussione dello stesso.

Relazione il Vicesindaco Dott. Maurizio Bocchino ed in merito dichiara : In data 27.01.2022 con una nota indirizzata al Sindaco, Ing. Angelo Ciampi, ed alla Giunta Comunale da parte del sottoscritto Dott. Maurizio Bocchino, Assessore all'Urbanistica ed all'Edilizia privata, si evidenziava che all'interno delle attività di codesto assessorato emergevano la mancanza dei pareri obbligatori per l'approvazione della variante di adeguamento al PUC , approvata con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 26 Febbraio 2021. Pertanto, era necessario un approfondimento giuridico amministrativo sulla validità del procedimento. La variante di adeguamento veniva approvata in assenza del parere geosismico, del parere dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, del parere igienico sanitario e del parere della Sovrintendenza Archeologica sulla carta di criticità, che non si rinveniva agli atti. Considerato che la predetta variante veniva approvata proceduralmente ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Regionale n.5/ 2011 con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 26 Febbraio 2021 e che la suddetta delibera richiamava più volte esplicitamente l'articolo 3 , sia per la tematica delle osservazioni sia per l'efficacia del piano, quantunque inquadrata nel modello procedurale del predetto articolo 3, lo disattendeva nella parte in cui non risultavano acquisiti i predetti pareri obbligatori sopra richiamati. Con delibera di Giunta comunale n.10 del 1.02.2022 si prendeva atto della nota dell'Assessore all'Urbanistica e dell'Edilizia privata e si approvava l'allegata proposta necessaria di un approfondimento giuridico amministrativo sulla validità del procedimento seguito nell'approvazione della Variante di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale. Il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali affidava con urgenza l'incarico ad un professionista esperto in materia che corrispondeva al nome del Prof. Avv. Marcello G. Feola, Professore di Diritto dell'Urbanistica e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Salerno. Il Prof. Avv. Marcello G. Feola produceva un parere giuridico amministrativo in data 22.02.2022, in cui evidenziava che l'approvazione di una variante del Puc, in mancanza del parere di compatibilità sismica ex articolo 89 del D.P.R. n. 381/2001, risulta per l'effetto inficiato in radice della sua legittimità. Inoltre la macroscopica illegittimità della variante e dei relativi atti approvativi, scaturente dal vizio dell'omessa acquisizione del parere di

compatibilità sismica, assume carattere dell'insanabilità tenuto conto della natura dell'interesse, in tal modo pregiudicato, costituito dalla sicurezza delle persone. Si tratta cioè di un vizio, che attesa la rilevanza del bene protetto involgente i valori di tutela della incolumità pubblica, comporta l'invalidità radicale ed insanabile della variante "de qua" e degli atti con i quali è stata illegittimamente approvata. Le argomenti che precedono valgono anche con riferimento alla evidenziata mancanza dei pareri dell'Asl, della Soprintendenza Archeologica e dell'Autorità di Bacino. Indipendentemente dal "nomen iuris" utilizzato "variante di adeguamento" sul piano sostanziale la variante in esame presenta un contenuto, ancor più alla luce delle plurime osservazioni recepite, che non può essere fatto rientrare in alcuna delle ipotesi tipicizzate dall'articolo 6 del Regolamento n.5/2011. Il fatto stesso di approvare la variante di adeguamento con delibera di Consiglio comunale n.1/2021 previa acquisizione della verifica di coerenza espressa con Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n.1/2021, fa escludere che si rientri nell'alveo normativo di cui all'articolo 6 del regolamento n.5/2011, laddove invece per le ipotesi di cui all'articolo 6, anche l'approvazione è di competenza della Giunta comunale e non del Consiglio. Il parere giuridico amministrativo del Prof. Marcello Feola concludeva inducendo a ritenere vincolato l'esercizio dello "jus poenitendi" nel senso del necessario annullamento in autotutela sia della deliberazione della Giunta Comunale n. 203/2019, di adozione della variante, sia della deliberazione di Consiglio comunale n. 1/2021 di successiva approvazione con il legittimo riesercizio del potere pianificatorio diretto ad apportare eventuali modifiche al PUC secondo canoni caratterizzati da altissima discrezionalità. Durante il Consiglio comunale del 18.03.2022, il punto n. 1 all'ordine del giorno, prevedeva l'annullamento della deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 26.02.2021 "Approvazione della Variante di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale". Durante la discussione dell'argomento, si evidenziavano mozioni da parte dei gruppi consiliari "Insieme per San Giorgio" e "San Giorgio Bene Comune" che, consigliavano di rimandare il punto all'ordine del giorno, per dovuti approfondimenti, alla seduta del Consiglio comunale successiva. In virtù del fatto che l'opposizione ha funzione irrinunciabile per il corretto funzionamento delle istituzioni, si decideva di procrastinare la discussione del punto in esame, alla luce di nuovi approfondimenti. Il capogruppo "Insieme per San Giorgio" Avv. Giancarlo Bruno evidenziava perplessità dell'utilizzo in autotutela e sulla tempistica di annullamento della delibera di Consiglio comunale n. 1 del 26.02.2021 ; inoltre, valutava altre opzioni, come la sospensione e/o revoca della suddetta delibera di Consiglio, nonché palesava incertezze riguardo a come affrontare evenienze riguardanti lavori già effettuati e/o in corso o di titoli abilitativi già rilasciati per i quali i lavori ancora non abbiano avuto inizio. Il consigliere Avvocato Giancarlo Bruno richiedeva altresì il parere dell'ufficio tecnico comunale. Il consigliere Avvocato Giuseppe Ricci del gruppo consiliare "San Giorgio Bene Comune" evidenziava in una relazione, allegata agli atti, la necessità di acquisire il parere tecnico urbanistico del redattore incaricato dell'adeguamento al Puc e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. Chiedeva altresì la produzione di un censimento analitico degli interventi edilizi assentiti ed in corso di esecuzione, specificando se in doppia conformità o se conformi alla sola variazione del 2021. Al fine di soddisfare le richieste dei gruppi consiliari di minoranza, si è proceduto all'integrazione del parere giuridico amministrativo del Prof. Marcello Feola, che va a dirimere dubbi e perplessità. In data 22.03.2022 con nota protocollo n. 4906 il Prof. Avv. Marcello Feola specifica che il limite temporale per l'esercizio dello "*jus poenitendi*", stante la data del 26/02/2021 di adozione del provvedimento finale di approvazione della variante (Deliberazione C.C. n. 1 del 26/02/2021), è senz'altro da individuarsi, "*ratione temporis*", in quella di 18 mesi si cui all'art. 21-nonies della Legge n. 241/90 ,nella versione a quel momento vigente, prima cioè della riduzione di tale termine a 12 mesi per effetto della sopraggiunta modifica introdotta dall'art. 63 del D.L. 31/05/2021, n. 77. È da escludere ogni provvedimento di "sospensione" e/o di "revoca". La "sospensione" costituisce, invero, un provvedimento cautelare e soprassessorio, che non avrebbe alcuna attinenza con l'intrapreso procedimento di secondo grado; la "revoca" non si attaglia affatto alla natura dei vizi rilevati, connotandosi invece quale provvedimento di secondo grado adottato all'esito di una diversa valutazione degli interessi coinvolti. Inoltre, la sospensione è da escludere perché la materia urbanistica è composta da atti aventi contenuti impliciti di tipo normativo di grado regolamentare. Per questi casi non può essere

sospesa. Inoltre la revoca non può esistere, perché se ammessa, creerebbe una contraddizione in termini prefigurando un vuoto normativo. L'annullamento comporta, per sua natura, la caducazione "ex tunc" del provvedimento annullato. Fermo restando in ogni caso che l'effetto "ex tunc" deve coniugarsi con gli interessi frattanto consolidatisi. Nel nostro caso, rispetto ai "lavori già effettuati e/o in corso muniti di titoli abilitativi", si ritiene che vada tutelato l'affidamento dei privati nella legittimità del titolo edilizio loro rilasciato, con la conseguenza che la posizione di questi va fatta salva, senza quindi che possano ritenersi travolti dall'annullamento della variante. Diverso è il caso dei "titoli abilitativi già rilasciati e per i quali i lavori ancora non hanno avuto inizio". In questo caso, non si è ancora consolidato alcun interesse, per cui i relativi titoli abilitativi, quale immediata conseguenza dell'annullamento della variante, vanno anch'essi annullati. L'ufficio tecnico ha provveduto alla relazione tecnica istruttoria in merito al contenuto della variante approvata con deliberazione di Consiglio n. 1/2021. Tale relazione evidenzia il fatto che il contenuto non è un adeguamento al Puc, bensì una variante urbanistica essenziale, orientata dalle indicazioni date dall'Organo giuntale attraverso le delibere n. 77 del 10.04.2017 e n. 84 del 30.04.2018. Il tecnico redattore del Puc, Architetto Costantino Furno, ha prodotto una relazione tecnica circa la tipicità della variante di adeguamento al Puc, con nota di prot. n. 5749 del 07.04.22. Evidenzia, ad un certo punto, che la Provincia, nella dovuta dichiarazione di coerenza, non ha espresso alcun rilievo, cosa che non corrisponde alla realtà dei fatti, in quanto la Provincia dichiara "coerente alla variante fatti salvi i pareri di legge da acquisire obbligatoriamente". Dobbiamo pertanto chiederci come mai trattandosi di un adeguamento, viene eseguito l'iter di una variante essenziale al Puc, chiedendo la conformità alla Provincia e passando per il Consiglio Comunale per l'approvazione. Come mai stabilisce le variazioni apportate non sostanziali? Il Puc non si varia molto o poco, o si varia o si adegua. Quindi si è approvata una variante essenziale senza l'acquisizione dei pareri obbligatorie questo è fuori dubbio. Per di più nella relazione tecnica del tecnico redattore lo stesso asserisce addirittura c'è un caso in cui si è proceduto alla variazione della destinazione d'uso, facendo assumere alla variante carattere sostanziale. E' lo stesso ad asserire che, in alcuni casi, la variante assume carattere sostanziale. Ma, aggiungo, che sono molte le zone variate nella destinazione d'uso modificando ad esempio le aree della grande, media e piccola distribuzione. L'ufficio tecnico comunale ha rilasciato su richiesta di un consigliere del gruppo "San Giorgio Bene Comune" un elenco dei permessi a costruire rilasciati dal 26.02.2021 all'11.04.2022. In totale sono 27 e nessuno è rilasciato nella sola conformità della variante del 2021. Quindi si evince che le possibilità di contenziosi con l'Ente nel caso di annullamento in autotutela sono bassissime. I permessi sono, in maggior parte, in doppia conformità ed i restanti sono delle sanatorie fatte per il Bonus 110%. In conclusione, a corredo della mia dichiarazione, allego il parere del mio legale di fiducia Avv. Vincenzo Bocchino, al fine di tutelare l'Ente nelle scelte intraprese. L'omissione dei pareri sopracitati, considerato soprattutto l'assenza del parere geosismico ex lege regionale 09/83 e DPR380/2001, e tenuto conto dell'alta criticità sismica del Comune di San Giorgio del Sannio, fanno propendere per l'illegittimità della procedura di approvazione degli atti regolamentari, che si riverbera in maniera essenziale, sull'effetto sostanziale del dettato normativo. Gli organi amministrativi sono, per l'effetto, chiamati alla rimozione degli atti illegittimi e comunque approvati in violazione di legge ed in assenza di essenziali presupposti sostanziali.

Prende la parola il capogruppo di minoranza Giancarlo Bruno "Insieme per San Giorgio" il quale dichiara di aver apprezzato tantissimo lo sforzo fatto dalla maggioranza di provare a trovare un punto di incontro con la minoranza. Ha apprezzato il rinvio dell'argomento fatto nell'ultimo consiglio comunale per verificare se vi fossero dei margini per trovare dei punti di incontro, e per approfondire il tema che probabilmente non era stato istruito, approfondito bene nella precedente seduta. Dichiara che ognuno è rimasto nella propria posizione e non ha cambiato idea, l'importante è aver provato a costruire qualcosa insieme. Non è d'accordo sul parere dell'Architetto Pianura e, su questo, si è già confrontato con l'Assessore Bocchino, ed in parte sul parere del Prof. Feola autorevolissimo Professore Universitario ma che probabilmente non è stato posto nelle condizioni migliori per poter esprimere un parere completo. Resta della sua idea ossia che la revoca sia lo strumento più adatto. E' e resta contrario a quella variante al Puc, ma ritiene che la strada scelta ed intrapresa dalla maggioranza probabilmente non è la strada più giusta perché lascia mille dubbi e

mille interrogativi. L'assessore Bocchino nella sua relazione ha dichiarato chiaramente che vengono fatti salvi i diritti di coloro che hanno già iniziato le opere in virtù di un permesso a costruire rilasciato in forza di questa variante. Sono poche persone, pochi cittadini ma in ogni caso si contrasta con la natura della norma. L'annullamento in autotutela è uno strumento che il legislatore concede alla P.A. per eliminare in tronco un provvedimento che è nato con un grave vizio, con una grave patologia, in questo caso la violazione di legge. Quindi si parla di una nullità assoluta, di una nullità che deve valere "erga omnes" e non può valere per il cittadino che non ha iniziato le opere o viceversa non è una nullità per può valere per chi non ha iniziato le opere ed invece vale per chi ha iniziato perché si avrebbe una nullità relativa e crede che sia un'ipotesi "contra legem". Questa è la sua opinione e non vuole assolutamente porsi al di sopra del Prof. Feola, che è un autorevolissimo Giurista. Ritiene che la strada dell'annullamento sia la strada errata, perché lascia altri dubbi ed interrogativi come ad esempio la riscossione dell'Imu, di cui si è parlato in Commissione. La retrocessione delle zone H in zone agricole determina, molto probabilmente, un problema di riscossione di Imu, perché nel momento in cui si annulla in via retroattiva la variante, le zone di Cesine, che originariamente erano zone H e che sono diventate agricole dal 2021 al 2022, oggi ritornano ad essere zone H ma in maniera retroattiva, quindi a partire dal 2021. Non c'è stata la riscossione dell'Imu su quelle aree e il rischio è che gli uffici, argomento assolutamente da approfondire, dovranno recuperare l'Imu su quelle aree, cosa che si augura non avvenga in quanto i cittadini di Cesine si ritroveranno a ricevere oltre il danno anche la beffa. Ritiene che lo strumento dell'annullamento in autotutela non sia quello che dia maggiori garanzie, ritenendo che la revoca sia la strada più giusta in quanto è lo stesso strumento dell'annullamento, con differenza nei presupposti e negli effetti che sono "ex nunc" e non "ex tunc" e quindi non c'è bisogno di guardare dietro ed al passato, e i presupposti non sono di illegittimità ma di merito, quali scelte urbanistiche sbagliate o interessi pubblici non tutelati. Pur essendo contrario alla variante approvata dalla precedente Amministrazione esprime una dichiarazione di astensione.

Prende la parola il capogruppo di minoranza Vincenzo Boniello "San Giorgio Bene Comune" il quale ringrazia l'assessore Bocchino di aver tenuto in considerazione quelle che sono state le osservazioni fatte dall'opposizione nel precedente Consiglio, da lui seguito in diretta in quanto assente. La posizione del suo gruppo, che peraltro ha già in via informale esposto all'Assessore in un'ampia discussione, resta invariata. Dichiaro poi testualmente: condividiamo con il consigliere Giancarlo Bruno la posizione circa la contrarietà dell'annullamento ma su presupposti diversi, che oggi non si affrontano, in quanto oggi non si è chiamati a discutere la bontà o meno della variante approvata dalla precedente Amministrazione, sulla quale hanno le loro idee anche perché parte del suo gruppo è in continuità con quella Amministrazione. Continua dichiarando di voler ritornare in Consiglio comunale con richieste integrazioni istruttorie ossia di una missiva del prof. Avvocato Feola contenente i chiarimenti richiesti, acquisita al protocollo comunale il 22.03.2022, una relazione del progettista della variante al Puc, Architetto Furno, acquisita al protocollo dell'Ente il 07.04.2022, e una relazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, Architetto Pianura, protocollata l'11.04.2022. Manca, invece, agli atti del Consiglio, una relazione istruttoria sullo stato di attuazione della variante e sullo stato di avanzamento degli interventi assentiti. Però, sentito l'intervento dell'Assessore Bocchino riconosce che tale studio è stato fatto, sebbene non presente agli atti. E chiarisce che la sua relazione è stata scritta prima di sentire l'intervento dell'Assessore Bocchino Maurizio. Ciò che emerge che ancora una volta il parere giuridico ha preceduto il parere tecnico, un'osservazione già fatta e sulla quale non si torna, ma altro dato importante è che le tre conclusioni delle tre analisi con tre soluzioni diverse fatte da tre tecnici diversi, di fatto sono inconciliabili tra loro. Ed in particolare l'Avv. Feola insiste per l'annullamento dalla delibera di adozione della G.C. n. 203 del 10.12.2019, con quella di esame delle osservazioni, a finire con, quella di approvazione, delibera di Consiglio comunale n. 1 del 14.01.2021, e quindi per l'annullamento "ab imis" dell'intero procedimento. Il progettista, Architetto Furno, conferma che per gli interventi messi in opera, la variante non è sostanziale e motiva tecnicamente ed analiticamente la scelta operata di non chiedere i pareri che invece a parere dell'Avvocato Feola ritiene necessari ed ineludibili, per cui il procedimento seguito secondo il progettista Furno è rispettoso della legge e pertanto corretto. L'architetto Pianura, nel prendere atto dei chiarimenti e

delle spiegazioni fornite dal progettista Arch. Furno, ritiene comunque opportuno giudicando la variante come sostanziale acquisire quei pareri, previo annullamento della sola delibera di approvazione, riprendendo così il procedimento a partire dalla delibera di esame delle osservazioni. Certo, leggendo la relazione dell'Architetto Pianura, sembrerebbe come direbbe la nonna "un colpo al cerchio e uno alla botte." Cioè annulliamo la delibera di approvazione, acquisiamo i pareri e tra le righe riproponiamo tutto così com'è. È chiaro che è una scelta, che se tecnicamente può avere la sua ragion d'essere, va totalmente in disaccordo con quella che è la posizione politica della maggioranza, che ha ben altri obiettivi e lo dice chiaramente e senza polemica in quanto è chiaro che la maggioranza spinge per l'annullamento perché ambisce ad esercitare il diritto di riprogrammazione; infatti non è un esercizio semplicemente di legalità quello di annullare, per quanto si apprezzi lo sforzo fatto di ricercare una legalità, che seppure in maniera confusa, potrebbe viziare l'atto, anche se non è la loro posizione in quanto sposano quella dell'Architetto Furno. Tutti e tre i documenti fanno parte dell'istruttoria a disposizione del consiglio comunale, che dovrebbe determinarsi per una delle tre soluzioni con una motivazione che verrebbe ad essere contraddetta dalle altre due, perché come detto innanzi, sono tre posizioni che percorrono tre strade diverse e solo parzialmente conciliabili l'una con l'altra. A ciò si aggiunga che l'Avv. Feola e l'Architetto Pianura paventano, entrambi, seppure in maniera limitata come documentato, dei contenziosi e responsabilità per l'annullamento "ab imis" dell'intero procedimento della variante, proponendo però, ciascuno di essi, degli accorgimenti cautelativi tra di loro contrastanti. In particolare, l'Avv. Feola, nel precisare che l'annullamento ha efficacia "ex tunc" e non già "ex nunc", e su questo sono tutti d'accordo, poi suggerisce contraddittoriamente di fare salvi gli interventi edilizi assentiti ed avviati in ragione del legittimo affidamento, ma senza dare indicazioni sul come ciò sia possibile e con quale procedimento sia perseguibile, demandando tale aspetto all'organo di gestione e quindi suggerendo l'adozione di un annullamento, di fatto, a "scatola chiusa" circa i suoi effetti. L'Architetto Pianura, soggetto istituzionale, nella qualità di Responsabile del Servizio tecnico, ritiene, invece, che il rischio di contenzioso sia contenibile, limitando l'annullamento alla sola delibera di approvazione della variante con una soluzione opposta a quella dell'Avvocato Feola, ma pur sempre a "scatola chiusa" circa i suoi effetti. In conclusione, allo stato dell'attuale istruttoria, in difetto di una concreta inventariazione dei possibili effetti per ciascuna delle due soluzioni, non resta che quella del progettista della variante Arch. Furno, l'unica che esclude ogni ipotesi di rischio contenzioso. A meno che, in ragione della precisazione data dall'Avvocato Feola circa il limite temporale per l'esercizio dell'annullamento (18 mesi dal 25.02.2021) non ci si aggiorni ad un ulteriore seduta, demandando al competente ufficio comunale di integrare l'istruttoria fornendo al Consiglio comunale i seguenti dati: l'elenco degli interventi edilizi assentiti in regime di variante, con la specificazione della natura e della tipologia della stessa, ma chiarisce che la relazione è stata scritta prima di ascoltare l'intervento dell'assessore Bocchino, specificare per ciascuno di essi se sono in doppia conformità o in conformità della sola variante ed infine specificare per quelli in conformità della sola variante se i lavori assentiti siano stati o meno iniziati e, per questi ultimi, lo stato di avanzamento dei lavori. Solo all'esito di tale ulteriore istruttoria, tornare in Consiglio comunale con una proposta istituzionale, sulla base di una relazione d'ufficio competente che faccia sintesi dei pareri fino ad ora espressi. Appare chiaro a tutti che questa non è una strada percorribile, sarebbe ridicolo riportare in un ulteriore Consiglio comunale un'altra volta lo stesso argomento per aprire nuovamente la stessa discussione, per cui andiamo avanti con ciò che abbiamo e come diceva il consigliere Giancarlo Bruno con ogni probabilità ognuno resterà della propria opinione, perché oggi non siamo chiamati a discutere della bontà di una variante /adeguamento del Puc, che come si è avuto modo di dire in maniera privata e pubblica a mezzo stampa, la riteniamo assolutamente valida se pur perfettibile come tutte le cose umane, riteniamo valido l'atteggiamento del mutuo rispetto alla zona H e riteniamo valide le altre modifiche apportate, alcune delle quali rientrano nell'esercizio di una discrezionalità politica di progettazione, che è chiaro che non può vedere dallo stesso lato maggioranza e opposizione. La loro posizione è che quelle valutazioni di progettazione, che sottostanno alla variante, siano delle valutazioni valide e per quanto li riguarda, condivisibili. Ribadisce, che oggi non si sta discutendo della bontà o meno della variante, ma se lo strumento dell'annullamento "ex tunc" della stessa in autotutela proposto dall'Amministrazione comunale sia

lo strumento adeguato e su questo si dissente, perché si discute di fatto della volontà politica dell'Amministrazione comunale in carica di cancellare quella produzione urbanistica. Non si può, non sottolineare, senza alcuna polemica e nel rispetto della santità del periodo, che dietro la spasmodica ricerca di una legittimazione giuridica dell'annullamento in autotutela, vi sia, in realtà, la volontà politica dell'Amministrazione in carica di distruggere quanto fatto per poter esercitare il potere di riprogrammazione. Alla luce dell'istruttoria compiuta dall'ufficio tecnico e della relazione del redattore del piano, si è ancora più convinti che la scelta dell'annullamento "ex tunc" della deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 26.02.2022 sia una scelta illegittima, sostenuta da una debole motivazione di apparente perseguimento di una legittimità formale dell'azione amministrativa; in realtà, a nostro avviso, si presta ad essere letta solo come una distruzione nel merito della variante urbanistica approvata dalla precedente Amministrazione, come tra l'altro dichiarato da voi stessi tramite stampa. L'adozione dello strumento giuridico dell'annullamento in autotutela di un atto amministrativo con effetti "ex tunc" a completamento di un percorso che ritiene confuso, contraddittorio e non proporzionato, con assenza di una valida motivazione che dimostri adeguatamente l'interesse pubblico, concreto ed attuale, ed il ritiro dell'atto in riesame, senza neppure tentare un percorso di sanabilità, che riteniamo sia possibile ossia di fare ciò che propone l'Architetto Pianura, a loro avviso la decisione dell'annullamento in autotutela, espone il Comune ad una serie di lunghi e costosi contenziosi che sicuramente verranno azionati dai titolari di aspettative qualificate maturate nel frattempo, con gravi effetti sulle finanze comunali sia per gli accantonamenti e sia per le possibili configurazioni di danno erariale, in caso di soccombenza dell'Ente. Infatti, nelle ipotesi che le sentenze di condanna rilevino varie distinte violazioni di legge, violazione del principio di imparzialità o profili sintomatici di eccesso di potere, interverrà obbligatoriamente la Corte dei Conti per accertare la presenza di danno erariale e non ultima la considerazione di ciò che se ne farà del lavoro svolto dall'Architetto Furno. Per quanto esposto e per quanto già allegato agli atti della precedente seduta di Consiglio comunale, questo gruppo consiliare esprime parere negativo alla proposta di delibera. Dopo l'intervento consegna materialmente il suo intervento al Segretario Generale che lo allega alla presente quale parte integrante della deliberazione.

Riprende la parola il Vicesindaco Dott. Maurizio Bocchino ed in merito chiarisce il suo modo di vedere e pensa che rispecchi quello dell'Amministrazione è quello dell'interesse pubblico leso, dato che il comune di San Giorgio del Sannio è un comune di elevato grado di sismicità. Per quanto riguarda il discorso politico, già nel momento in cui parliamo di Puc, stiamo parlando di politica ed è una delle poche cose che ha ancora di politico nell'indirizzo di un'Amministrazione insieme ovviamente alla gestione economica. Per quanto concerne il contenzioso, questo aspetto ancora non è stato affrontato, ma solo lambito. E' ovvio che, anche su suggerimento del Prof. Feola, ci dovrà essere un ulteriore approfondimento in merito, attraverso un ulteriore parere di approfondimento. Tiene a precisare, che come la ricreazione, annullando la variante, come ad esempio quello della zona H può essere vista come un contenzioso, non bisogna dimenticare che anche la retrocessione della zona H può essere vista come un contenzioso, quindi, se il problema non me lo sono posto quando li ho retrocessi non vedo perché dovrei pormelo adesso. Ed in merito conferma che vi sono più persone, che vorrebbero attivare dei contenziosi.

Interviene nuovamente il **capogruppo di minoranza Vincenzo Boniello "San Giorgio Bene Comune"** il quale evidenzia che nel momento in cui è stata fatta quell'attività sulle zone H, che ripete è un'attività politica, una scelta politica come è legittima la scelta della maggioranza di retrocedere, di cambiare, ovviamente una scelta politica sostenuta da una legittimità tecnica e giuridica, anche sulla retrocessione delle zone H c'è stato un fiume di persone che hanno detto di non volerle visto che non potevano più costruirvi. Il comparto di fatto, nella volontà dell'Amministrazione Ricci che lo ha pensato, doveva essere una opportunità di sviluppo delle zone periferiche pensando fosse la soluzione migliore, purtroppo in realtà, e nessuno avrebbe potuto immaginarlo all'epoca, i fatti hanno dimostrato che sono stati più gli scontenti che i contenti.

il Vicesindaco Dott. Maurizio Bocchino conclude il suo intervento chiarendo che non è entrato volutamente nel merito perché non è questo l'argomento posto al punto odierno. Quando si dovrà confrontare, su come creare una eventuale variante, allora si potrà affrontare il tema nel merito.

il capogruppo di minoranza Vincenzo Boniello "San Giorgio Bene Comune" conclude affermando che nel merito della sismicità della zona non è che l'Architetto Furno non si esprima, ma dice in maniera chiara che quei pareri, secondo lui, i pareri acquisiti nel Puc originario, in considerazione degli interventi proposti e delle zone sulle quali questi interventi venivano riportati, erano pareri bastevoli. Poi, rivolgendosi all'Assessore Bocchino, gli dà ragione sul fatto che San Giorgio è sismico ed il parere sismico serve e se fosse stato manchevole il Puc iniziale, anche lui avrebbe fatto le barricate. Tuttavia il tecnico redattore dice che, rispetto a quella zona o più zone, il parere sia bastevole per coprire anche nel merito quell'intervento marginale effettuato. Concordano in questa posizione e non vuole che si faccia passare, come un'azione criminosa, quella dell'Architetto Furno che ha ommesso alcuni pareri. Per carità rispetto agli altri possiamo anche discutere ma su quello sismico si concorda assolutamente. E'innegabile che siano pareri fondamentali, ma è innegabile che abbiamo agli atti una relazione in cui il redattore dice che non li ha chiesti in quanto già tecnicamente bastevoli quelli esistenti.

Prende la parola il Sindaco Ing. Angelo Ciampi, il quale, evidenzia che in sede di approvazione della variante e adeguamento al Puc, i pareri che erano stati acquisiti in materia sismica facevano riferimento alle norme tecniche di costruzione del 2008. Nel 2018 sono state apportate delle modifiche normative che ne hanno cambiato la scena. Dopo un breve passaggio tra il Sindaco e il capo gruppo Vincenzo Boniello sulla conoscenza o meno della nuova normativa in materia sismica dell'Architetto Furno con riferimento anche alla sua ultima relazione, il Sindaco continua affermando che, quando si è partiti con l'idea di apportare una variante al Puc del 2014, già si avevano delle idee chiare perché negli atti di indirizzo forniti dalla Giunta nel 2017 e nel 2018 si parlava specificatamente di variante, di interventi, e le modifiche che venivano suggerite andavano inquadrare normativamente nella fattispecie della variante. Per cui, se dopo si è cambiato orientamento, probabilmente ci si è distaccati da quello che era stato lo start iniziale che ha prodotto, a questo, una serie di salti e passaggi che portano alle valutazioni che si andranno a fare da qui a poco. Sul piano dei contenziosi, il rischio è assolutamente da escludere per le valutazioni fatte proprio in questi ultimi giorni, a maggior approfondimento anche delle legittime e delle doverose osservazioni che aveva mosso

l'opposizione sia del gruppo del consigliere Giancarlo Bruno sia di quello del consigliere Vincenzo Boniello. Dunque il rischio contenzioso, afferma il Sindaco, è infinitesimale per l'assenza dei permessi a costruire che collidono con la variante 2021. Per quanto riguarda le zone H, visto che è stato introdotto l'argomento, chiarisce che molte persone non sapevano che i loro terreni fossero stati retrocessi da zone H a zone agricole. Solo dopo questa tempesta mediatica ne sono venuti a conoscenza e venuti al Comune a rivendicare un legittimo diritto per il pagamento dell'Imu per 15 anni.....

il capogruppo di minoranza Vincenzo Boniello "San Giorgio Bene Comune" lo interrompe affermando che la pubblicità della variante la stessa è stata resa come per legge.

il Sindaco Ing. Angelo Ciampi non mette in dubbio che la stessa è stata resa in modo ossequiosa delle disposizioni normative, ma è chiaro che il cittadino

viene interrotto dal consigliere **Gianluca Melillo** il quale dichiara che spesso si tende a dimenticare che la tempistica giurisprudenziale per il ricorso verso la variante da parte di un privato per la lesione del proprio diritto, differiscono dalla richiesta di risarcimento che può essere anche postuma, nel senso che può avvenire anche dopo il periodo della pubblicità e quindi non contestualmente alla stessa.

Il Sindaco Ing. Angelo Ciampi conclude affermando che il dato certo che si ha oggi è la giusta rivendicazione da parte di alcuni cittadini che vivono nella zona H, che hanno appreso da poche settimane, che i loro terreni sono stati retrocessi da zona H a zona agricola, quindi hanno una giusta rivendicazione, rispetto a quello che loro ritengono sia un diritto acquisito attraverso il pagamento dell'Imu per quindici lunghi anni. E' chiaro che, l'annullamento della variante mette l'Amministrazione nella condizione di fare delle valutazioni diverse anche in termini di programmazione del territorio, di quelle che sono le scelte urbanistiche, di quella che dovrà essere San Giorgio da qui ai prossimi anni. L'urbanistica è una visione di futuro, di territorio, di sviluppo, di prospettiva, quindi nel momento in cui vi sarà la condizione di poter rivedere delle scelte urbanistiche sarà fatta anche una valutazione che cercherà di tenere dentro tutte le esigenze. In sede di rivisitazione, di revisione di quelle che sono state le scelte urbanistiche, si cercherà anche attraverso la concertazione dei legittimi proprietari, di fare una riflessione su quelle che sono le scelte più in linea con le aspettative dei cittadini che vivono in quelle zone, perché se da un lato l'urbanistica deve avere una visione di insieme del territorio, dall'altro, visto che vi sono interessi che possono essere opposti, si deve tener conto anche quelle che sono le esigenze: laddove vi è un cittadino che ha pagato l'Imu per 15 anni e che solo ora ha la necessità di utilizzare quel diritto, che credeva fosse acquisito, lì occorre intervenire e cercare di dare una risposta in ossequio a quelle che sono le aspettative. Viene interrotto dal consigliere **Vincenzo Boniello** il quale dichiara che non è pensabile un mosaico del territorio ed il **Sindaco Ing. Angelo Ciampi** chiede di poter concludere chiarendo che, le zone H come fatte nel 2014, erano delle zone a francobollo in quanto non esisteva una compartimentazione perimetrale rispetto alle strade o una perimetrazione definita. In questi giorni si stanno avendo dei problemi per dirimere una questione, che viene da lontano, come quella di Bosco Lupino, dove il programmatore dell'urbanistica di quell'epoca, a francobollo all'interno di un deserto, è andato a mettere una zona residenziale. Questa ha determinato una serie di situazioni che rischiano di diventare oggetto di contenzioso e quindi, rispetto a quelle che sono state le criticità che vengono dal passato, l'Amministrazione sarà attenta nel rivedere le cose, cercando di mettere ordine in quelle che sono state le lacune e le criticità che hanno indotto il piano e le scelte del passato. Anche nelle zone H, non si faranno interventi a francobollo ma, interventi che individuano delle zone omogenee e si cercherà di tenere dentro le esigenze sia di chi ha intenzione di costruire sia di chi invece questo diritto non vuole esercitarlo. La criticità della realizzazione delle zone H è dipesa anche dal fatto che nelle zone H sono stati previsti dei comparti. Infatti, non era un intervento edilizio diretto, ma era stato previsto l'obbligo di un intervento che fosse indipendente dalla volontà di chi era entrato in quel comparto e quindi si è bloccato tutto. All'epoca sono state fatte delle scelte assolutamente in buona fede con dei presupposti che probabilmente all'epoca legittimavano quelle scelte. Oggi, alla luce delle diverse esigenze della comunità, che sta arretrando sul piano demografico, la necessità di garantire e di allargare la potenzialità edificatoria deve camminare di pari passo con quello che è l'indice demografico. Sicuramente, conclude il Sindaco Ing. Angelo Ciampi, si terrà conto di tutte queste esigenze e degli elementi di novità, intervenuti sia dopo la variante del 2014 che di quella del 2021, per riordinare le idee e creare le condizioni di uno sviluppo più razionale, più sostenibile dove si limiti il consumo di suolo perché, come tutti sanno, il suolo è una risorsa irreversibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n. 10 del 01.02.2022, ha ritenuto *“opportuno e necessario un approfondimento giuridico amministrativo sulla validità del procedimento seguito nell'approvazione della Variante ed adeguamento del Piano urbanistico Comunale giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 26.02.2021, come da nota dell'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia privata con la quale fa emergere che l'approvazione della variante ed adeguamento al PUC di cui sopra, non è sostenuta dal parere geosismico (ex legge regionale 09/83 e s.m.i. – DPR 380/01), dal parere dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, dal parere igienico sanitario (ASL) e dal parere della Sovrintendenza Archeologica sulla carta di criticità, che non si rinviene agli atti”*, disponendo conseguenzialmente che il

Responsabile del Servizio Affari Istituzionali provvedesse con estrema urgenza ad affidare l'incarico ad un professionista esperto in materia, data l'assoluta particolarità dell'Incarico;

Dato atto che:

- con determinazione n. 3 del 15.02.2022 del Responsabile del Servizio Affari Istituzionali si è provveduto ad affidare l'incarico al Prof. Avv. Marcello G. Feola, Cassazionista, Professore di Diritto dell'Urbanistica e dell'Ambiente nell'Università degli Studi di Salerno;
- in data 22.02.2022 il Prof. Avv. Marcello G. Feola ha trasmesso, via pec, nota avente ad oggetto "*Variante al P.U.C. approvata con deliberazione consiliare n. 1/2021*", acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n.3257, con la quale ha trasmesso in allegato il richiesto parere giuridico amministrativo;
- che tale parere giuridico amministrativo, in quanto allegato e facente parte in senso sostanziale del presente deliberato, funge da supporto motivazionale *per relationem*;

Evidenziato che:

- con Delibera di G. C. n. 77 del 10.04.2017 avente ad oggetto: "*Indirizzi e linee operative per l'adeguamento del PUC*" si stabiliva di "*dare mandato al responsabile del procedimento di eseguire tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di incarico per la redazione della suddetta variante al Puc*"
- con Delibera di G. C. n. 84 del 30.04.2018 avente ad oggetto: "*Adeguamento Puc ulteriori direttive- Integrazione delibera di G.C. n. 77/2017*" si stabiliva al primo punto" *...Di rivedere la zonizzazione del vigente PUC relativamente alle Aree classificate H*"

Dato atto pertanto che:

- per gli effetti delle Deliberazioni innanzi richiamate le modifiche da appartare al Puc venivano già inquadrate e definite dalla Giunta Comunale come variante e dunque riconducibili alle disposizioni normative e procedurali di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 5/2011;

Vista l'allegata nota del 21.03.2022 a firma del Segretario Generale Dott.ssa Myriam Feleppa con la quale è stato chiesto al Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici Architetto Raffaele Pianura di "*voler relazionare in merito al contenuto della variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2021 e soprattutto chiarire se le modifiche apportate al PUC del 2014 siano da ritenersi sostanziali o meno*".

Letta l'allegata relazione a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori pubblici Architetto Raffaele Pianura, dalla quale in particolare si evince che:

*....."In esito a quanto richiesto, in particolare per quanto attiene il primo periodo ovvero il contenuto della variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 1/2021 si richiama quanto espressamente esplicitato dal tecnico redattore sia nella Relazione di variante che nella successiva nota protocollo n. 8738 del 18/06/2020, agli atti degli uffici. In considerazione del tenore di quanto esplicitato appare di larga evidenza che i contenuti ivi richiamati sono solo in parte riconducibili ai casi previsti dall'art. 6 (adeguamento dei piani) di cui al Regolamento Regionale, trattandosi conseguentemente di variante al PUC"..... "Alla luce di tutto quanto sopra riportato, fermi contenuti, così come puntualmente indagati e esplicitati dal tecnico redattore, e le possibili valutazioni legate alla sostanzialità o meno delle scelte effettuate, è possibile affermare che **trattasi comunque di una variante urbanistica essenziale**, che come sostenuto dal progettista non ha interferito con gli studi preliminari già redatti e pertanto non si è ritenuto opportuno richiedere tutti i pareri di rito".....*

Evidenziato altresì che il territorio di San Giorgio del Sannio è classificato nella Zona sismica 1 (Rischio Alto);

Richiamata l'allegata nota prot. n. 4906 del 22.03.2022 del Prof. Avv. Marcello Feola avente ad oggetto "Variante al Puc approvata con deliberazione consiliare n. 1/2021. Parere giuridico-amministrativo. Integrazione/chiarimenti;

Ritenuto necessario e doveroso annullare ex tunc in autotutela la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 26.02.2021, trattandosi di un'ipotesi vincolata di esercizio dello "jus poenitendi".

Udita la relazione del Vice Sindaco Dott. Maurizio Bocchino;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali.

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/2000 per quanto attiene:

- la regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici Architetto Pianura Raffaele;
- la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario Dott. Vittorio Marino;

Vista la delibera di C.C. n. n. 1 del 26.02.2021;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 89 del DPR n. 380/2001

Visto l'articolo 3, comma 4 del Regolamento regionale n. 5/2011

Presenti e votanti n. 13

Con votazione resa per alzata di mano: n.9 voti favorevoli; n. 3 voti contrari (Vincenzo Boniello, Giuseppe Ricci e Alessia Accettola); n 1 astenuto (Giancarlo Bruno)

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto e approvare l'allegato parere tecnico giuridico trasmesso a mezzo pec dal Prof. Avv. Marcello G. Feola, Professore di Diritto dell'Urbanistica e dell'Ambiente nell'Università degli Studi di Salerno, in allegato alla nota del 22.02.2022 avente ad oggetto "Variante al P.U.C. approvata con deliberazione consiliare n. 1/2021" ed acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n.3257

Di prendere atto dell'allegata relazione tecnica del Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici Architetto Raffaele Pianura.

Di annullare in autotutela "ex tunc" la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 26.02.2021, facendo salvo il legittimo riesercizio del potere pianificatorio diretto ad apportare eventuali modifiche al PUC.

Di rinviare ad eventuali successivi atti gli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata, altresì, l'urgenza di provvedere;

Con votazione resa per alzata di mano: n. 10 voti favorevoli; n 3 voti contrari (Vincenzo Boniello, Giuseppe Ricci e Alessia Accettola);

DELIBERA

Di Dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000

PARERI

Esprime parere “Favorevole” in ordine alla Regolarita' Contabile – art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Vittorio Marino

Esprime parere “Favorevole” in ordine alla Regolarita' Tecnica – art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio interessato

F.to Arch. Raffaele Pianura

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to (Sigismondo Fragassi)

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Myriam Feleppa)

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente Deliberazione

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1 del D.Lgs..267).

Dalla Residenza Comunale, li 17-05-2022

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Myriam Feleppa)

Il sottoscritto, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione

(X) è immediatamente eseguibile – art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

() è divenuta esecutiva il giorno _____;

() perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del D-lgs. 18.08.2000, n267);

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs 18.08.2000, n.267, per quindici giorni consecutivi dal 17-05-2022 al 01-06-2022.

San Giorgio del Sannio li 16-04-2022

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Myriam Feleppa)

Copia conforme all'originale.

San Giorgio del Sannio, li _____

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Myriam Feleppa)